

Novità normative e ricadute applicative in materia di reati di ricettazione, impiego di proventi illeciti, riciclaggio e autoriciclaggio: il D.Lgs. n. 195/2021 e la Direttiva 2018/1673/UE



di Angelo Salerno

Giudice del Tribunale di Bari

It

Nel presente contributo si procede ad un'analisi delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021, in attuazione della direttiva 2018/1673/UE, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, che ha interessato le fattispecie criminose di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di proventi illeciti (648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.), estendendo la tutela penale anche alle condotte criminose aventi ad oggetto beni provento di contravvenzioni e di delitti colposi. L'esame delle novità normative introdotte con il decreto n. 195 è condotto attraverso un costante confronto con le disposizioni della Direttiva del 2018, mettendo in evidenza i problemi interpretativi e di possibile contrasto tra la normativa europea e quella nazionale



Ricettazione; riciclaggio; autoriciclaggio; reato presupposto; provento del reato.

Eng

The present paper analyses the recent amendments to the existing legislation, introduced with Legislative Decree 2021 november 8th, nr. 195, in implementation of Directive 2018/1673/UE, on combating money laundering by criminal law, concerning crimes of fencing (Art. 648 c.p.), laundering (Art. 648 bis c.p.), reinvestment of proceeds from criminal activities (Art. 648 ter c.p.) and self-laundering (Art. 648 ter1 c.p.), which extended criminal protection to behaviours that involve criminal-related proceeds from minor and involuntary offences. The examination of the new regulations introduced by the Decree n. 195 is carried out by a constant comparison with 2018 Directive provisions, highlighting the interpretative problems as well as the possible discrepancies between European law and national law.



Fencing; laundering; self-laundering; predicate offence; crime-related proceeds.

Sommario

1. Premessa; 2. Le modifiche all'art. 9 c.p. e la giurisdizione transfrontaliera; 3. Le modifiche all'art. 240 bis c.p.: coordinamento con il nuovo testo dell'art. 648 c.p.; 4. Le novità in materia di ricettazione; 4.1. L'autonomia del reato presupposto; 4.2. Il locus commissi delicti; 4.3. L'oggetto della condotta criminosa; 5. Le novità in materia di riciclaggio; 6. Le novità in materia di impiego di proventi illeciti; 7. Le novità in materia di auto-riciclaggio; 8. Considerazioni finali; 9. Approfondimenti bibliografici.

1. Premessa

Con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante norme di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", il Governo, in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53, c.d. legge di delegazione europea, ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni codicistiche penali di cui agli artt. 648 ss., recependo (con quasi un anno di ritardo rispetto alla scadenza del 3 dicembre 2020, di cui all'art. 13 Dir. 2018/1673/UE) la predetta Direttiva.

L'ambito applicativo della normativa europea citata e del Decreto di attuazione è definito dall'art. 1 della Direttiva stessa, ai sensi del cui paragrafo 1 essa "stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio", facendo salvi, ai sensi del paragrafo 2, i casi in cui le condotte criminose di riciclaggio (così definite ma comprensive delle fattispecie di ricettazione, impiego di proventi illeciti e autoriciclaggio) riguardino "beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione", dovendo trovare in tal caso applicazione la disciplina specifica dettata dalla c.d. Direttiva P.I.F., UE/2017/1371.

L'attuazione della delega di recepimento della Direttiva è stata affidata al summenzionato Decreto n. 195, che si compone di soli due articoli, il secondo dei quali contiene le consuete norme di invarianza finanziaria (con forti perplessità evidenziate rispetto alla previsione dell'art. 11 della Direttiva su citata in ordine alla predisposizione di "strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità").

Le modifiche al Codice penale sono invece affidate all'unico comma dell'art. 1 del Decreto legislativo, che interviene sugli artt. 9, 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter1 c.p.

Non sono state invece previste modifiche alla disciplina della responsabilità degli enti, dipendente da reato, di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che all'art. 25 *octies*, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", prevede al comma primo che "In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote".

Proprio in relazione alle persone giuridiche (che la Direttiva definisce all'art. 1, par. 1, n. 3) come ogni "soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche", il legislatore europeo ha dedicato due articoli della Direttiva 2018/1673/UE.

In particolare, l'art. 7 della Direttiva, rubricato "Responsabilità delle persone giuridiche", prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie affinché le persone giuridiche rispondano dei delitti di cui all'art. 3, par. 1 e 5, nonché all'art. 4 della Direttiva stessa.

Le disposizioni citate descrivono condotte suscettibili nelle fattispecie penali di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter1 c.p., rispetto alle quali si richiede l'intenzionalità della condotta e la consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa; l'art. 4 cit. estende la punibilità alle condotte di concorso materiale e morale nel reato nonché alle forme tentate dei delitti in questione.

In relazione dunque alle predette fattispecie, già contemplate all'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 7 della Direttiva prende in considerazione – in linea con quanto disposto dal Decreto stesso – le ipotesi di reato commesso da soggetti apicali ovvero sottoposti all'autorità di questi, richiedendo che il reato sia commesso a vantaggio della persona giuridica.

Il successivo art. 8 della Direttiva richiede invece la previsione di "sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali", indicando una serie di ulteriori misure sanzionatorie di natura interdittiva.

Rispetto a tali previsioni, dunque, la normativa nazionale vigente risulta in linea con le previsioni europee e non ha richiesto alcun intervento, fermo restando che l'area di responsabilità delle persone giuridiche – stante il rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 648 ss. c.p. – è destinata ad estendersi, di riflesso, sebbene in relazione ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche di seguito analizzate.

2. Le modifiche all'art. 9 e la giurisdizione transfrontaliera

La lettera a) dell'art. 1 del Decreto n. 195 ha modificato, come anticipato, l'art. 9 c.p., che disciplina la giurisdizione in ordine ai reati comuni commessi dal cittadino all'estero.

La disposizione citata prevede tre distinte categorie di reati, con un duplice regime e un'eccezione al comma quarto, integrato dalla novella del 2021.

In particolare, ai sensi del comma primo, è perseguibile secondo la legge italiana il cittadino che abbia

commesso il fatto in territorio estero, purché si tratti di delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, a condizione che questi si trovi sul territorio italiano.

Laddove invece si tratti di delitti puniti una pena detentiva di minore durata, è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero un'istanza o querela da parte della persona offesa.

Del pari, è necessaria la richiesta del Ministro se si tratta di delitti commessi ai danni dell'Unione Europea o di Stato o cittadino estero, quando non sia stata concessa o accettata l'estradizione del cittadino italiano.

Rispetto a tale triplice regime in punto di giurisdizione e procedibilità, il comma quarto dell'art. 9 (introdotto con legge n. 3 del 2019, c.d. Spazza-corrotti) prevede, come anticipato, una serie di eccezioni, stabilendo in particolare che – in relazione ai casi in cui è richiesta, quindi con pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione per quanto in questa sede rileva – *“la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie”* per una serie tassativa di delitti. Tra questi rientrano i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346 bis c.p., cui la novella del 2021 aggiunge i delitti di ricettazione e auto-riciclaggio.

Va evidenziato che il minimo edittale della pena detentiva (per entrambe quattro anni di reclusione) delle fattispecie di riciclaggio e impiego di proventi illeciti, di cui rispettivamente agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., consente invece di fare applicazione del comma primo dell'art. 9 c.p., senza necessità di richiesta, istanza o querela.

Resta in ogni caso ferma la necessità che il cittadino che si sia reso responsabile del fatto si trovi nel territorio dello Stato, da intendersi – salvo rischiare o sfociare in un'interpretazione analogica *in malam partem* – quale Stato Italiano e non già Unione Europea.

Le modifiche in questione costituiscono attuazione, in particolare, dell'art. 10 della Direttiva, rispetto al quale occorre dunque procedere ad un confronto, onde verificare se l'attuazione legislativa nazionale sia stata completa o se sussistano profili di contrasto con le norme dell'Unione Europea, tali da richiedere un intervento in sede di rinvio pregiudiziale o di procedura di infrazione.

Il citato art. 10, rubricato “Giurisdizione”, prevede al paragrafo 1 che, in relazione alle condotte di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva (e dunque suscettibili nelle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, ivi comprese le forme tentate e il concorso morale e materiale di persone nel reato), ogni Stato membro preveda la propria giurisdizione nei casi di commissione del reato, anche solo parzialmente, sul proprio territorio (come già previsto dall'art. 6 c.p.), nonché nelle ipotesi in cui l'autore del fatto sia un proprio cittadino (di cui al sopra esaminato art. 9 c.p.).

Al paragrafo 2 è invece previsto che, qualora uno Stato membro intenda procedere, per le medesime condotte, nei confronti di un soggetto che, seppur non cittadino dello Stato stesso, sia abitualmente residente sul territorio, ovvero nei casi di reato commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita sul territorio, debba informarne la Commissione. Qualora invece sussista una giurisdizione concorrente tra gli stati membri, in base ai predetti criteri, il paragrafo terzo dell'art. 10 prevede che questi debbano collaborare per stabilire quale di essi debba procedere – evitando così l'instaurazione di procedimenti multipli, senza tuttavia prendere debitamente in considerazione le ipotesi di difetto di informazione e comunicazione tra Autorità giudiziarie – secondo una pluralità di criteri (territorio ove il reato è commesso, cittadinanza o residenza dell'autore e della vittima, luogo ove si trovi l'autore del fatto), con possibilità di deferire la questione a Eurojust, ove necessario.

Tra i criteri indicati per la soluzione dei casi di giurisdizione concorrente, la Direttiva indica, alla lettera d) del paragrafo 3 dell'art. 10, *“il territorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato”*.

Ne deriva che tale elemento costituisce esclusivamente un indice di risoluzione degli eventuali conflitti di giurisdizione ma non rappresenta per il diritto dell'Unione Europea una condizione di procedibilità o di punibilità del reato commesso, anche solo in parte, sul territorio di uno Stato membro ovvero da un cittadino.

Sorge dunque un dubbio di compatibilità con la Direttiva della vigente disciplina di cui all'art. 9 c.p., nella parte in cui richiede che il reo si trovi sul territorio nazionale (*“sempre che si trovi nel territorio dello Stato”*). In disparte il dibattito registratosi in ordine alla natura dell'istituto, che ha visto contrapporsi la qualificazione in termini di condizione di procedibilità a quella in termini di condizione obiettiva di punibilità (con importanti riflessi in ordine alla prescrizione del reato, il cui *dies a quo* decorrerebbe solo dal verificarsi della condizione, ex art. 158, comma secondo c.p.), tale previsione appare ultronea rispetto al dettato normativo europeo e introduce un ostacolo alla repressione dei delitti disciplinati dalla Direttiva, tale da poter ravvisare un contrasto con essa, con conseguente disapplicazione quantomeno in ordine ai delitti in esame.

3. Le modifiche all'art. 240 bis c.p.: coordinamento con il nuovo testo dell'art. 648 c.p

L'art. 240 bis c.p. disciplina le ipotesi di c.d. confisca allargata, anche per equivalente, indicando una copiosa serie di fattispecie penali che, in caso di condanna o di c.d. patteggiamento, impongono di procedere alla *"confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"*.

Tra le fattispecie presupposto della confisca allargata obbligatoria di cui all'art. 240 bis c.p. (che ha recepito, in forza del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, la disciplina speciale di cui all'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, convertito in legge n. 356/1992) sono previsti gli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter¹, ma il legislatore ha escluso la misura ablatoria nelle ipotesi di ricettazione di lieve entità.

Queste ultime, nella previgente stesura dell'art. 240 bis c.p., erano indicate come le *"fattispecie di cui al secondo comma"*, laddove, a seguito delle modifiche apportate all'art. 648 c.p., di cui nel prosieguo, l'attuale disciplina delle fattispecie di lieve entità è oggi dettata al comma quarto dell'articolo, con conseguente mero aggiornamento del rinvio normativo attraverso la modifica dell'art. 240 bis c.p.

La disciplina della confisca c.d. allargata non ha invece subito modifiche sostanziali e consente di ritenere adeguatamente attuata la previsione di cui all'art. 9 della Direttiva, rubricato *"Confisca"*, ai sensi del quale *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confiscino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine"*.

4. Le novità in materia di ricettazione

Ben più significative le modifiche che la novella ha apportato al delitto di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p.

La modifica più rilevante riguarda il presupposto della condotta criminosa, che viene esteso non più alla provenienza della *res* da delitto, bensì a ogni fattispecie criminosa, sia essa di natura delittuosa ovvero contravvenzionale.

L'estensione dell'area penalmente rilevante, si è resa necessaria – come evidenziato nella Relazione illustrativa – in ragione del rinvio che l'art. 3 della Direttiva, nel descrivere le condotte di riciclaggio in senso lato (in cui è ricompresa alla lettera c) la fattispecie di ricettazione: *"l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa"*), opera alla nozione di *"attività criminosa"* di cui all'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva, ai sensi del quale deve intendersi tale *"qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi"*.

Difatti, la novella del 2021 ha introdotto due nuovi commi all'art. 648 c.p., dopo l'originario primo comma, prevedendo in particolare, al nuovo secondo comma che: *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*.

Se pertanto il reato presupposto ha natura delittuosa, la cornice edittale di riferimento sarà quella di cui al comma primo, da due a otto anni di reclusione e da 516 a 10.329 euro di multa, laddove troverà applicazione il nuovo secondo comma, con pene da uno a quattro anni di reclusione e da 300 a 6000 euro di multa, nel caso in cui il reato presupposti presenti natura contravvenzionale. La previsione di una pena massima edittale non inferiore ai quattro anni costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva, ai sensi del cui paragrafo 2 *"Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni"*.

In merito alla modifica in esame, deve darsi atto della questione relativa alla natura della fattispecie introdotta con la novella, che ha visto contrapporre la tesi della natura di circostanza attenuante all'orientamento che propende per la natura di fattispecie alternativa autonoma.

In assenza di un rapporto di specialità con la condotta di cui al comma primo, che presuppone la provenienza da delitto, appare preferibile la seconda tesi, con conseguente esclusione del bilancia-

mento ex art. 69 c.p. con eventuali aggravanti contestate e operatività dell'art. 81 c.p. nei casi di concorso formale o di continuazione tra condotte di ricettazione aventi ad oggetto beni di provenienza delittuosa e contravvenzionale (analoga a quanto sancito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 9 novembre 2018, n. 51063, in relazione alle condotte delittuose in materia di stupefacenti, aventi ad oggetto droghe cc.dd. leggere e pesanti). Deve ritenersi infine che si tratta di una nuova incriminazione, in quanto tale irretroattiva, ex artt. 2, comma primo, c.p. e 25, comma secondo, Cost.

Il nuovo terzo comma dell'art. 648 c.p., anch'esso introdotto dalla novella, prevede invece una circostanza aggravante, ad effetto comune (fino ad un terzo), *"se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale"*.

La nuova circostanza aggravante costituisce attuazione della previsione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva, che richiede, per le condotte di cui all'art. 3, paragrafo 1 (tra cui il delitto di ricettazione), di prevedere come circostanze aggravante – unitamente a quella della commissione del fatto nell'ambito di un'organizzazione criminale (che non ha trovato tuttavia piena attuazione, non essendo di portata generale l'aggravante ex art. 416 bis1 c.p. – l'essere l'autore del reato un soggetto cui si applica l'art. 2 della Direttiva UE/2015/849, recante misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e l'aver commesso il fatto *"nell'esercizio della sua attività professionale"*. Occorre al riguardo evidenziare che l'ampia portata delle categorie di soggetti di cui all'art. 2 cit. consente di ritenere sovrapponibile il primo requisito rispetto al secondo, con conseguente sufficienza del richiamo all'esercizio di un'attività professionale nel nuovo comma terzo dell'art. 648 c.p.; anche in questo caso, inoltre, occorre rimarcare che la direttiva detta norme minime, senza precludere una più ampia e severa disciplina nazionale della materia, come nel caso di specie.

Ulteriori ipotesi in cui gli Stati membri hanno facoltà di prevedere circostanze aggravanti, di cui tuttavia il legislatore non si è avvalso – anche in considerazione dell'esistenza di norme di analogo tenore ed effetto nell'ordinamento vigente – sono previste al paragrafo 2 dell'art. 6 cit., nei casi in cui *"i beni riciclati hanno un valore considerevole"* (sovrapponibile all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 7 c.p., danno di rilevante gravità) o si tratti di beni che *"provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h)"* (trattasi delle seguenti fattispecie: a) *"partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI"*; e) *"traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio"*; h) *"corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio"*).

Continuano invece a presentare natura di fattispecie autonome, come sostenuto dall'orientamento maggioritario e confermato dalla sopra esaminata lettera dell'art. 240 bis c.p. (che le qualifica come tali), quelle c.d. di particolare tenuità, di cui all'attuale quarto comma dell'art. 648 c.p. (già secondo comma).

In particolare, il legislatore delegato ha modificato la disposizione previgente, adattandola al nuovo *"doppio binario"* delittuoso/contravvenzionale del reato presupposto; la norma oggi dispone infatti che *"Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione"*.

È rimasta invariata la formulazione della cornice edittale che, non prevedendo un minimo espresso, consente di fare applicazione – come previsto con sentenza 21 luglio 2020, n. 156, della Corte Costituzionale – dell'art. 131 bis c.p., per entrambe le ipotesi di reato (tanto in attesa che la c.d. Riforma Cartabia, legge 27 settembre 2021, n. 134, trovi attuazione in ordine alla modifica dell'art. 131 bis c.p., sganciandone l'applicabilità dal massimo edittale della pena detentiva).

Una modifica di minore impatto ma necessaria per coordinare la disposizione con il nuovo impianto normativo, esteso alle condotte aventi ad oggetto beni di provenienza contravvenzionale, riguarda infine l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

La disposizione non fa oggi più riferimento ai soli delitti ma genericamente ai reati, nel prevedere che *"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato"*.

4.1. L'autonomia del reato presupposto

Così ricostruite le modifiche apportate al delitto di ricettazione, occorre procedere ad una ricostruzione delle ulteriori disposizioni dettate, in merito a tale fattispecie (ma in parte comuni a quelle di riciclaggio, impiego di proventi illeciti e autoriciclaggio), dalla Direttiva, onde valutarne la completa e corretta attuazione.

In primo luogo, viene in rilievo quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 3 della Direttiva del 2018, nella parte in cui richiede l'adozione di misure volte a garantire che *"a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2"*; il riferimento è alle condotte di riciclaggio in senso lato (che, come anticipato, sono sussumibili nella fattispecie di ricettazione, con riguardo alle previsioni di cui alla lettera c) e di incauto acquisto (quando *"l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa"*).

Il legislatore europeo richiede, in siffatte ipotesi, di non subordinare la rilevanza penale e l'affermazione di responsabilità per tali fattispecie non sia subordinata a quella dei reati presupposto, come già previsto dal nostro ordinamento al sopra richiamato ultimo comma dell'art. 648 c.p., cui rinviano i successivi articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter¹ c.p.; nessuna modifica si è pertanto resa necessaria.

Del pari, la sopra menzionata disposizione nazionale consente di ritenere attuata adeguatamente la previsione di cui alla lettera b) del paragrafo 3, nella parte in cui richiede che *"una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un'attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l'identità dell'autore"*; difatti, non essendo richiesta la punibilità dell'autore del reato presupposto e non essendo, a monte, richiesto alcuno di tali requisiti dal testo dell'art. 648 c.p., può affermarsi che l'ordinamento nazionale prescinde dall'identità di tale soggetto, dall'accertamento delle circostanze del reato e dagli elementi non essenziali del reato presupposto.

4.2. Il locus commissi delicti

Più complessa invece la previsione di cui alla lettera c) del paragrafo 3, nella parte in cui richiede che *"i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale"*. Invero manca una modifica in tal senso nel testo dell'art. 648 c.p. e tantomeno è possibile individuare norme analoghe nelle modifiche introdotte all'art. 9 c.p., come sopra esaminate.

Deve tuttavia ritenersi che, facendo applicazione dell'art. 6 c.p., in forza del quale la giurisdizione italiana si ravvisa anche quando la fattispecie sia stata realizzata anche solo in parte sul territorio, in combinato disposto con l'art. 648, ultimo comma, c.p., che consente di prescindere dalla punibilità e dalla stessa procedibilità per il reato presupposto, quest'ultimo ben possa essere commesso all'estero, finanche oltre i confini dell'Unione Europea; in tal senso si è altresì espressa la Corte di Cassazione, affermando che *"La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 cod. pen. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione"* (Cass., Sez. 2, sentenza 11 giugno 2010, n. 22343). Anche in questo caso, pertanto, non è stata necessaria alcuna modifica o integrazione normativa.

Con specifico riferimento a siffatte ipotesi è altresì prevista la facoltà di esigere che il reato presupposto sia previsto come tale non solo per l'ordinamento nazionale ma anche per lo Stato ove si è verificato il fatto, fuori dalle eccezioni sopra indicate di cui alle lettere a), e) e h) del paragrafo 2, punto 1); si tratta tuttavia di una facoltà di cui il legislatore italiano non si è avvalso.

4.3. L'oggetto della condotta criminosa

Un secondo ordine di questioni riguarda l'oggetto materiale del delitto, ponendo problemi interpretativi trasversali rispetto alle ulteriori fattispecie interessate dalla novella del 2021.

In particolare, la Direttiva, al punto 2) del paragrafo 2, detta una definizione di "beni", indicandoli come *"i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi"*.

L'art. 648 c.p., nel descrivere la condotta di ricettazione, utilizza invece l'espressione *"denaro o cose"*, richiedendo, quantomeno in sede interpretativa, un coordinamento con la ben più ampia previsione europea.

Muovendo dalla nozione di "cose", così come integrata ai sensi dell'art. 624 c.p. (ai sensi del quale *"Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico"*), la definizione nazionale appare di minore portata rispetto a quella dettata dalla Direttiva.

A fronte della altrettanto ampia definizione di "beni", offerta dal Codice civile, all'art. 810 c.p., come *"cose che possono formare oggetto di diritti"*, il legislatore penale adopera il termine "cose", nel cui significato - in disparte le energie con valore economico, per espressa previsione di legge - non pare possano rientrare, senza correre il rischio di estensione analogica *in malam partem*, beni immateriali, intangibili o finanche strumenti giuridici in forma elettronica o digitale attestanti il diritto di proprietà o altri diritti sui tali beni.

La questione è per vero controversa in giurisprudenza e in dottrina, ove si contrappongono interpretazioni estensive o evolutive del concetto di cosa a tesi più rigorose e legate alla portata letterale del termine, con un'evidente - e condivisibile - intento garantista e di rispetto del principio di tassatività: *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Sposando una soluzione intermedia, la giurisprudenza ha esteso la nozione di cosa ai beni immateriali, il cui valore economico sia però incorporato su un bene materiale, ritenendo in tal caso penalmente rilevante la condotta che abbia ad oggetto il supporto. In tal senso, tra le altre, Cass., Sez. II, sentenza 24 maggio 2016, n. 21596, secondo cui *"Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, costituisce "cosa" mobile, proveniente da delitto, il supporto fisico sul quale siano trasferiti dati indebitamente carpiri mediante accesso abusivo in sistema informatico"*.

Si pone dunque un problema di coordinamento con la nozione dettata dalla Direttiva, che richiederà una interpretazione estensiva, innovativa e sfavorevole per il reo, ovvero l'intervento della Corte di Giustizia, affinché si pronunci sulla compatibilità della disciplina nazionale con quella europea.

La questione non è di poco momento ed è destinata assumere crescente rilevanza, specie a fronte della sempre maggiore diffusione del crimine informatico o *cyber-crime* e dell'utilizzo crescente di tecnologie NFT (*non-fungible token*) e *block-chain* (come nel caso delle cc.dd. cripto-valute); in tal senso anche il considerando n. 6 della Direttiva 2018/1673/UE: *"L'uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato"*.

5. Le novità in materia di riciclaggio

Il Decreto legislativo n. 195 ha interessato, in attuazione dell'art. 3 della Direttiva, anche la fattispecie delittuosa di riciclaggio, di cui all'art. 648 *bis* c.p., che ha visto - al pari di quanto avvenuto per il delitto di ricettazione - estendere la sua portata applicativa.

A fronte della nozione omnicomprensiva di "attività criminosa" sancita dall'art. 2 della Direttiva, infatti, è stato necessario eliminare dalla disposizione dell'art. 648 *bis* c.p. l'esclusione dei delitti colposi dai reati presupposto, così estendendo questi ultimi ad ogni tipologia di delitto.

Nel contempo, attraverso una soluzione analoga a quella adottata per il delitto di ricettazione, è stato inserito un nuovo comma all'articolo, dedicato alle condotte aventi ad oggetto beni di provenienza contravvenzionale, con un trattamento sanzionatorio più mite.

Il nuovo comma secondo dell'art. 648 *bis* c.p. prevede oggi infatti che *"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*; può estendersi alla disposizione in esame quanto osservato in precedenza in ordine alla natura di fattispecie autonoma e non già di circostanza attenuante, nonché riguardo la irretroattività della novella.

6. Le novità in materia di impiego di proventi illeciti

Analoghe modifiche hanno interessato il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 *ter* c.p., in relazione al quale il testo previgente già prevedeva, indistintamente, la punibilità delle condotte aventi ad oggetto beni di provenienza delittuosa, a prescindere dalla natura dolosa o non dolosa del delitto.

Il legislatore delegato si è pertanto limitato a introdurre una disposizione analoga a quella sopra esaminata, che punisce le condotte criminose aventi ad oggetto beni di provenienza contravvenzionale, precisando anche in questo caso che deve trattarsi di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto non inferiore a un anno nel massimo edittale e a sei mesi nel minimo edittale. Fuori da tali casi, pertanto, non potrà assumere rilevanza penale la condotta di impiego, ferma restando l'irretroattività della novella, in quanto sfavorevole per il reo.

Alla luce della modifica apportata alla struttura dell'art. 648 c.p., il cui previgente secondo comma corrisponde oggi, con modifiche, al comma quarto, è stato modificato anche il rinvio che vi opera l'art. 648 *ter*, al comma terzo, che oggi prevede: *"La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648"*.

7. Le novità in materia di auto-riciclaggio

La disamina delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 195 del 2021 al Codice penale può dunque concludersi con la fattispecie di c.d. auto-riciclaggio, di cui all'art. 648 *ter*1 c.p. che, al pari del delitto di riciclaggio, ha visto eliminare l'inciso "non colposo" dalla descrizione del reato presupposto, che al primo comma può essere oggi integrato da qualsiasi delitto, anche colposo.

Del pari, è stata introdotta la punibilità delle condotte aventi ad oggetto beni di provenienza contravvenzionale, mediante introduzione di un nuovo secondo comma, ai sensi del quale *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"*.

Anche le circostanze speciali del reato sono state interessate dalla riforma, che ha modificato il previgente comma secondo, oggi terzo comma, sostituendolo con il seguente *"La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni"*: la riduzione della metà della pena prevista prima della novella del 2021 è oggi dunque ridotta ad un terzo, con un effetto comune, sfavorevole e quindi irretroattivo.

Infine, il legislatore ha colto l'occasione per aggiornare il richiamo all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, contenuto all'attuale comma quarto dell'art. 648 *ter*1 c.p., sostituendolo con quello all'art. 416 *bis*1 c.p., che dal 2018 ha sostituito, incorporandola, la norma extra-codicistica.

La previsione, fin dal 2014, dell'art. 648 *ter*1 c.p. ha reso non necessaria l'attuazione dell'ultimo paragrafo dell'art. 3 della Direttiva, che richiede agli Stati membri *"misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato"*.

8. Considerazioni finali

Il considerando n. 1 della Direttiva 2018/1673/UE esordisce con un riferimento a fenomeni criminali di elevata gravità quali *“Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati”*, definendoli come *“problemi significativi a livello di Unione, [che danneggiano] l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituiscono una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell'Unione”*.

Per questo motivo, al successivo considerando n. 2 si evidenzia la necessità di *“coordinamento e di cooperazione internazionali”* e non già meramente statali, per offrire risposte efficaci e concrete contro tali fenomeni criminali.

Tanto viene rimarcato al considerando n. 17, mettendo in evidenza *“la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare il riciclaggio”*, nel richiedere una competenza giurisdizionale diffusa tra gli Stati membri, per consentire alle Autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali.

Per far fronte a siffatte esigenze e alla complessità di tali fenomeni, dunque, il legislatore europeo ha evidenziato la necessità di *“una definizione delle attività criminose che costituiscono reato-presupposto del riciclaggio [...] sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri”*

In particolare, viene chiesto agli Stati membri di assicurare *“che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva siano considerati reato-presupposto del riciclaggio”*, assegnando altresì rilevanza a *“Qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato-presupposto qualificato come reato conformemente al diritto nazionale”*.

Nel contempo, tuttavia, si afferma, nel considerando n. 5, che *“Nei casi in cui il diritto dell'Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a classificare i reati in tali casi come reato-presupposto ai fini della direttiva stessa”*.

Emergono dunque due principali coordinate interpretative dai considerando della Direttiva 2018/1673/UE, nel senso della necessità di un approccio sinergico e coordinato da parte degli Stati membri, a fronte di fenomeni transfrontalieri e di comune allarme sociale, tali da incidere sulla sicurezza dell'Unione e dei cittadini nonché dei valori tutelati dai Trattati. A tal fine è richiesto agli Stati membri di adottare misure penali efficaci e dissuasive, nonché proporzionate per combattere tali fenomeni.

Nel contempo, tuttavia, viene evidenziato che non sussiste un obbligo generalizzato di elevare a reati presupposto delle condotte di riciclaggio, nell'accezione lata europea (comprensiva di quelle di ricettazione, impiego di proventi illeciti e auto-riciclaggio), qualsiasi fattispecie penale, limitando tale obbligo ai soli casi in cui è previsto un vincolo da parte dell'ordinamento dell'Unione Europea di comminare sanzioni penali (si pensi, ad esempio, ai reati contro l'ambiente).

Ci si chiede pertanto se la definizione di *“attività criminosa”* dettata dall'art. 2, punto 1), della Direttiva 2018/1673/UE richiedesse necessariamente una così ampia estensione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, sovvertendo gli equilibri che hanno da sempre caratterizzato il sistema penale nazionale.

La novella ha reso ancor più labile il confine tra la contravvenzione dell'incauto acquisto e il delitto di ricettazione, dando potenzialmente la stura ad una notevole mole di procedimenti per gravi delitti, quali quelli di cui agli artt. 648 ss. c.p., anche quando avranno ad oggetto il provento di fattispecie criminose di minor allarme sociale e difficilmente tali da presentare dimensioni transfrontaliere o da poter mettere in pericolo gli interessi dell'Unione Europea.

Finanche le attività indicate come necessariamente criminose, di cui all'elenco dettato all'art. 2 della Direttiva, non appaiono omogenee sul piano della offensività e dell'allarme sociale, rischiando di far confluire nelle aule di giustizia numerosi nuovi processi per fattispecie di ricettazione o riciclaggio, unite a titolo di delitto e con pene rilevanti, a fronte di reati presupposto obblabili e spesso ampiamente prescritti, stante il breve termine previsto per le contravvenzioni.

In mancanza pertanto di un obbligo di assegnare rilevanza penale, sorgono perplessità in ordine alla ragionevolezza delle previsioni neo-introdotte e alla compatibilità con i principi di offensività e di eguaglianza, che solo le prime concrete applicazioni giurisprudenziali potranno fugare o approfondire.



9. Approfondimenti bibliografici

In materia di ricettazione: CARRELLI PALOMBI, *La ricettazione*, Padova, 2004; DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico*, in CP, 2010, 2555; MANES, *sub art. 648, Ricettazione*, in CANESTRINI, GAMBERINI, INSOLERA, MAZZACUVA, SGUBBI, STORTONI, TAGLIARINI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2000, 522; REINOTTI, *Ricettazione e riciclaggio*, in ED, XL, Milano, 1989, 461.

In materia di riciclaggio: ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008; ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Digesto pen.*, agg., 2, Torino, 2005, 1389; FLICK, *Riciclaggio*, in EG, XXVII, Roma, 1991; LIGUORI, *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziale)*, in Manna (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000; COLOMBO, *Il riciclaggio*, Milano, 1990; MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in RIDPP, 1995, 728; MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in CP, 1998, 2500; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in RIDPP, 1991, 1220; ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Digesto pen.*, XII, Torino, 1997, 203.

In materia di autoriciclaggio: BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al "money laundering" e il nodo gordiano del concorso di persone*, in CP, 2017, 1277; CIRAULO, *Autoriciclaggio*, in *Digesto pen.*, Agg., 2016; DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in RIDPP, 2015, 796; GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in DPP, 2017, 483; LANZI, *La difficile individuazione di limiti applicativi all'autoriciclaggio: il bene giuridico, il tempo e l'oggetto*, in IP, 2017, 506; SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in DPP, 2016, 1631.